

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE

**REGOLAMENTO SULLA
ISTITUZIONE DELLA FIGURA
DEL**

"Garante per i diritti della persona disabile"

Adottato con delibera di C.C. n. ____ del ____

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL "GARANTE PER I DIRITTI DELLA PERSONA DISABILE"

Articolo 1

Istituzione del Garante

1. Presso il Comune di Serravalle Pistoiese è istituito il "Garante per i diritti della persona disabile", di seguito "Garante".
2. Il presente Regolamento definisce i compiti, le funzioni ed i poteri del Garante della Persona disabile e disciplina i suoi rapporti con l'Amministrazione Comunale tramite l'Assessorato alle Politiche sociali e i Servizi Sociali del Comune di cui si avvale liberamente. Il Regolamento si compone di 11 articoli.

Articolo 2

Nomina

1. Ai sensi dell'art. 1 del presente Regolamento comunale, il Garante è organo unipersonale, che opera in piena autonomia politica ed amministrativa, è nominato dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto con la maggioranza dei 2/3 dei votanti, nel caso in cui per due votazioni consecutive nessun candidato ottenga tale quorum, risulterà eletto colui che, nella votazione successiva, avrà ottenuto il maggior numero di voti.
2. Il Garante è scelto all'interno di una lista di nominativi raccolti a seguito di indizione di apposito avviso pubblico predisposto dal Settore Politiche Sociali del Comune come all'art. 27 bis dello Statuto del Comune di Serravalle Pistoiese ed è nominato tra coloro che offrono garanzia di probità, indipendenza, obiettività, serenità di giudizio, con provata esperienza nel campo della disabilità e/o competenze giuridiche dimostrabili a seguito di presentazione di idonei curricula personali.
3. L'avviso è pubblicizzato oltre che mediante affissione all'Albo pretorio comunale, mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale.
4. Le candidature devono essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio comunale.
5. La Segreteria generale del Comune verifica la regolarità delle proposte di candidatura ai sensi del presente regolamento e le mette a disposizione dei Consiglieri Comunali unitamente ai relativi curricula. Sarà convocata apposita commissione tecnica per la valutazione dei curricula regolarmente pervenuti, e in sede di commissione verranno invitate, senza diritto di voto, per la discussione anche le associazioni del territorio che si occupano di disabilità. Successivamente il Sindaco provvede alla convocazione del Consiglio Comunale per procedere all'elezione.

Articolo 3

Requisiti

1. E' eleggibile al ruolo di Garante chi sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) possieda idoneo curriculum nella materia oggetto delle funzioni del Garante, dal quale si desuma esperienza nell'ambito dei diritti dei disabili e delle attività sociali;
 - b) dia ampia garanzia di indipendenza,
 - c) non sia membro del Parlamento Regionale, Consiglio provinciale, comunale, della Direzione Aziendale delle Aziende Sanitarie Locali; di organismi esecutivi nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali;
 - d) non sia dipendente comunale, né altri enti locali, istituzioni, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale, né lo sia stato negli ultimi due anni; ne siano amministratori di enti, società ed imprese a partecipazione pubblica nonché titolari, amministratori e dirigenti di enti, società e imprese vincolati con il Comune di Serravalle

Pistoiese da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune;

- e) è esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali di cui al punto "c". E altresì incompatibile con cariche pubbliche elettive;
2. Il Garante non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, che determinino conflitti di interessi con la funzione;
3. Si applicano, altresì, al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco ai sensi della normativa vigente ;
4. Il Garante non può assumere il ruolo di mediatore ne individualmente ne collegialmente ai sensi D.Lgs 4 marzo 2010, n. 28 in procedimenti che abbiano ad oggetto la materia relativa agli interventi effettuati come Garante;

Articolo 4

Durata

1. L'incarico, che ha carattere onorario ed è svolto a titolo gratuito, ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta. Scaduto il termine, il Garante rimane in carica per l'ordinaria amministrazione in attesa della nomina del successore. In via transitoria è previsto che il primo incarico abbia una durata sperimentale di un anno. Alla scadenza della fase transitoria. L'incarico è rinnovabile per tre anni a seguito dell'approvazione della relazione prevista dall'art. 11.
2. Il Garante può essere revocato dal Consiglio comunale con deliberazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei votanti per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, gravi inosservanze dei doveri discendenti dal proprio ufficio o per gravi o ripetute violazioni di legge.
3. Tale proposta di revoca, scritta e motivata, deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Comunale e deve essere notificata al Garante. Il Garante può presentare, nei successivi 10 (dieci) giorni, le proprie controdeduzioni, che sono portate a conoscenza di tutti i componenti del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale delibera sulla proposta di revoca tenuto conto delle controdeduzioni dell'interessato. Se la proposta di revoca è approvata il Garante cessa immediatamente dall'incarico.
4. Decade nel caso in cui vengono meno i requisiti di cui all'articolo 3.

Articolo 5

Funzioni

1. Le funzioni del Garante vengono esercitate per ottemperare a quanto previsto dal presente Regolamento e dalla seguente normativa specifica, inerente i diritti delle persone con disabilità a livello regionale, nazionale, comunitaria e internazionale:
 - Convenzione ONU ratificata dalla Legge 3 Marzo 2009, n. 18;
 - Costituzione della Repubblica art. 2, 3, 4, 38;
 - Legge 5 Febbraio 1992, n. 104;
 - la Legge 328 del 2000;
 - la Legge 67 del 2006;
 - il L.R.T. n. 60 del 2017, recante "*Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità*";
 - il D.Lgs 267 /2000;
 - Lo Statuto Comunale;
 - la Legge n. 112 del 2016 "*Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare*" (Dopo di Noi);

Articolo 6

Attività

1. Il ruolo del Garante a supporto dell'Amministrazione comunale per ottemperare agli obiettivi preposti, si pone come un punto di riferimento per le persone con disabilità, per la tutela dei loro diritti e degli interessi individuali o collettivi in materia di disabilità e si sostanzia segnalando e/o promuovendo tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti delle persone disabili, con particolare attenzione all'integrazione ed inclusione sociale.
2. Il Garante esercita le sue funzioni nei confronti:
 - di tutti gli uffici dell'amministrazione comunale e delle sue articolazioni territoriali, degli enti, istituzioni ed aziende dipendenti dall'amministrazione comunale o comunque sottoposte al suo controllo o vigilanza;
 - dei consorzi, società, cui il Comune di Serravalle Pistoiese, a qualsiasi titolo, partecipi;
 - di tutte le forme associative alle quali il Comune stesso abbia affidato la gestione dei pubblici servizi che coinvolgono le persone con disabilità;
3. Il Garante rivolge raccomandazioni e suggerimenti, su propria richiesta ai responsabili dei servizi individuati al precedente punto 2, al fine di una migliore organizzazione dei servizi stessi.
4. Il Garante può :
 - richiedere per scritto, notizie sullo stato del procedimento interessato;
 - consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento;
 - acquisire tutte le informazioni disponibili sullo stesso, salvo il rispetto della normativa sul trattamento di dati;
 - rivolgere richieste di chiarimenti agli organi interessati dalla procedura;
 - interviene, in ambito pubblico e privato, di propria iniziativa e/o sulla base di segnalazioni provenienti da una persona con disabilità e/o da un suo familiare, dal tutore, dal curatore, dall'Amministrazione di sostegno e da un'Associazione avente per fine statutario la promozione sociale delle persone con disabilità, nei casi in cui si lamentino disfunzioni, irregolarità o qualunque altro comportamento discriminatorio o anche omissivo;
 - intervenire, su istanza di parte o di propria iniziativa, in ordine a ritardi, irregolarità e negligenze nell'attività dei pubblici uffici al fine di concorrere al buon andamento, all'imparzialità, alla tempestività ed alla correttezza dell'attività amministrativa. In esito ai fatti lamentati, il Garante potrà rivolgere richieste di chiarimenti agli organi interessati dalla procedura e/o gli uffici competenti se l'istanza è rivolta al Comune di Serravalle Pistoiese i quali sono tenuti a rispondere entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, salvo diversa disposizione regolamentare. In caso di mancata risposta il Garante informerà dell'omissione il dirigente della struttura e dopo che avrà verificato l'ulteriore silenzio per altri quindici giorni presenterà una relazione con le proprie conclusioni al Sindaco, e nel caso in cui gli organi interrogati dal Garante appartengano ad altro Ente pubblico o privato la richiesta di chiarimento verrà inoltrata direttamente al dirigente della struttura. In caso di mancata risposta nei trenta giorni successivi all'invio della richiesta scritta, il Garante presenterà una relazione con le proprie conclusioni al Sindaco;
 - promuovere, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza delle norme sull'handicap e dei relativi mezzi di tutela, attraverso le iniziative che ritiene più opportune per la maggiore diffusione e l'avanzamento della cultura in materia di integrazione ed inclusione sociale delle persone con disabilità;
 - esprimere pareri e formulare proposte, su richiesta degli organi comunali, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi, legislativi e regolamentari, riguardanti i diritti delle persone con disabilità. Esprime, altresì, valutazioni sull'impatto delle azioni progettuali finanziate da organismi comunali ed aventi ad oggetto il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità;
 - collaborare con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi alle persone

con disabilità nel Comune di Serravalle Pistoiese;

- promuovere forme di collaborazione con l'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità istituito ai sensi dell'art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, in particolare per ciò che riguarda la promozione della raccolta di dati statistici e della realizzazione di studi e ricerche sul tema;
- avanzare proposte tese a stimolare l'adozione di scelte e/o provvedimenti dell'Amministrazione Comunale;

5. Il Garante ha facoltà di:

- indirizzare i soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, ai sensi dell'articolo 2 della legge 1 marzo 2006, n. 67, verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio;
- controllare le strutture ed i programmi destinati alle persone con disabilità allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza ed abuso.

6. Il Garante non può assumere atti né impegni di alcun tipo in nome e per conto dell'Ente.

Articolo 7

Forme di collaborazione

1. Il Garante si raccorda con Organismi di tutela verso la popolazione disabile eventualmente presenti sul territorio. Collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi alle persone con disabilità nel Comune di Serravalle Pistoiese.

Articolo 8

Privacy

1. Il Garante è tenuto al rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs n. 196 del 2003 e ss.mm.e ii, e del Regolamento europeo n. 679/2016.
2. Il Garante ha l'obbligo di trattare i dati e le informazioni, delle quali sia venuto a conoscenza in ragione dell'incarico, esclusivamente per lo svolgimento dello stesso e per le finalità espresse nel presente Regolamento, con divieto di diffusione o comunicazioni a terzi, la violazione del segreto professionale e una delle cause che determina la revoca dall'incarico.

Articolo 9

Relazione annuale

1. Annualmente il Garante entro la data di approvazione del Consuntivo e sul progetto di bilancio di previsione, presenta al C.C. una relazione che descriva le iniziative intraprese e i risultati raggiunti e l'attività da programmare. Tale relazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Serravalle Pistoiese.
2. Il Garante collabora con il Garante nazionale e regionale.

Articolo 10

Forma di tutela

1. Chiunque può rivolgersi al Garante per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone diversamente abili.
2. Il Comune doterà il Garante, che può avvalersi degli uffici dell'Ente, di uno specifico account email istituzionale e di una apposita sezione sul sito web istituzionale del Comune dove sarà indicato il nominativo del Garante che sarà nominato ed i recapiti telefonici, in modo che possa essere facilmente contattabile. Nello spazio dedicato saranno altresì inserite le iniziative assunte e le relazioni annuali di cui al precedente art. 9, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui D.Lgs. n. 196 del 2003 e del GDPR/2016.
3. Il Garante della Persona Disabile può essere rimosso dall'incarico in qualsiasi momento dal Consiglio Comunale, qualora questi mantenga comportamenti non conformi alle leggi in vigore o non adempia come dovuto al proprio dovere.

Articolo 11
Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non sia previsto nel presente regolamento si farà riferimento alle leggi vigenti.